

Circolare Agenzia Entrate n. 31/E del 1.08.2022

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la circolare in commento, fornisce chiarimenti in tema di riporto delle posizioni fiscali nelle operazioni di scissione (ex art. 173, co. 10, D.P.R. 917/1986).
- ✓ Nell'ambito delle operazioni di fusione e scissione, in generale, al fine di contrastare il commercio delle c.d. bare fiscali, le posizioni soggettive delle società partecipanti – perdite fiscali, interessi passivi oggetto di riporto in avanti, eccedenze relative all'Aiuto alla Crescita Economica («ACE») – possono essere portate in diminuzione del reddito della società incorporante/beneficiaria nel limite dell'importo che risulta dal c.d. test del patrimonio netto effettuato sulla società che riporta le perdite e qualora venga superato il c.d. test di vitalità con riferimento al conto economico della società le cui perdite sono oggetto di riporto.
- ✓ Al riguardo, relativamente alle scissioni, l'Agenzia, nella circolare n. 9/E del 9.03.2010, aveva chiarito come, in presenza di una società beneficiaria preesistente, fosse possibile (i) riportare le perdite della medesima nel limite del test del patrimonio netto e al superamento del test di vitalità, e (ii) riportare le perdite trasferite dalla società scissa confrontando l'ammontare delle stesse con il patrimonio netto contabile riferito agli elementi patrimoniali assegnati alla beneficiaria, «in ogni caso rispettando il «test di vitalità» economica *in capo alla società scissa*».
- ✓ L'Agenzia, superando i citati chiarimenti, giunge ora ad affermare che il test di vitalità deve essere calcolato con riferimento ai dati contabili del compendio scisso qualora il medesimo rappresenti un ramo d'azienda. Diversamente, in assenza dei dati contabili individuati dall'art. 172, co. 7, TUIR (a cui rinvia l'art. 173, co. 10, TUIR), sarà necessario individuare criteri alternativi (ad esempio, la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti) che consentano di appurare la vitalità del compendio scisso nonché la capacità dello stesso di riassorbire le posizioni fiscali soggettive trasferite ex art. 173, co. 4, TUIR. Viene inoltre evidenziato come il contribuente possa dimostrare che sussistono tutte le condizioni che consentono la disapplicazione delle disposizioni che limitano il riporto delle perdite, anche mediante l'individuazione di criteri alternativi di vitalità alla luce delle caratteristiche dei beni trasferiti.
- ✓ Spazio infine agli Uffici dell'Agenzia che dovranno valutare se sussistono le condizioni per non applicare le sanzioni nei confronti di quei contribuenti che hanno seguito le indicazioni contenute nella citata circolare n. 9/E.

